



# CITTÀ DI CANICATTÌ

PROVINCIA DI AGRIGENTO

## DIREZIONE V<sup>a</sup> - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 28 A.S.O./T.S.O. del 26.6.17.

<b>OGGETTO:</b>	<b>Prolungamento dell'Ordinanza di ricovero per Trattamento Sanitario Obbligatorio, nei confronti di:</b> A [redacted] U [redacted] -.
-----------------	--

### IL SINDACO

**Premesso** che con Ordinanza n° 27 del 19.6.17, veniva disposto il Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, nei confronti del sig./ra

A [redacted] U [redacted];

**Vista** la proposta motivata del dott. GIULIANA PILLITIERI, sanitario responsabile del servizio psichiatrico dell'Ospedale presso il quale l'ammalato si trova ricoverato, di ulteriore prolungamento del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, con decorrenza dal 26.6.17 per giorni SETTE, del sig./ra A [redacted] U [redacted] affetto da: **"vedasi Certificato Medico allegato"**;

**Visto** che dalla stessa proposta risulta che:

- a) si è in presenza di persona soggetta da alterazioni psichiche tali da richiedere il prolungamento degli interventi terapeutici a cui è stato sottoposto;
- b) gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dall'infermo;
- c) non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;

**Visti** gli artt. 1, 2 e 3 della legge n° 180/1978;

**Visti** gli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**Viste** le circolari del Ministero dell'Interno n° 5300 del 24 agosto 1993 e n° 3 del 20 luglio 2001;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000,

### ORDINA

il **prolungamento**, con decorrenza dal 26.6.17 per giorni SETTE, del **Trattamento Sanitario Obbligatorio** dell'infermo di mente sig./ra A [redacted] U [redacted] nato a [redacted] il 00.00.00, residente a [redacted] in Via U [redacted] n° 10, presso l'S.P.D.C. di CANICATTÌ

### DISPONE

che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 35, primo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, corredata dalla proposta medica richiamata in premessa, deve essere immediatamente notificata, a cura del personale della Polizia Municipale, al Giudice tutelare presso il Tribunale di Agrigento - Sezione distaccata di Canicattì.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che: responsabile del procedimento è il sig. GIUNTA STEFANO;

ai sensi dell'art. 33 della legge n° 833/1978, chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o di modifica del presente provvedimento;

ai sensi dell'art. 35 della legge n° 833/1978, è proponibile, nel termine di 30 giorni dalla convalida del Giudice tutelare, da parte dell'interessato o di chiunque ne abbia interesse, ricorso al Tribunale di Agrigento;

contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in Sicilia al Presidente della Regione), da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Canicattì, li 26.6.17



IL SINDACO

AVV. ETTORRE DI VENTURA



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
 REGIONE SICILIANA  
 Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
 Tel. 0922 407111 - Fax 0922 401229  
 Partita IVA - Codice Fiscale: 02570990848

7  
 27/01

Dipartimento Salute Mentale - Modulo Dipartimentale AG 3  
 SPDC CANICATT

Dir. Responsabile f.f.: Dott. Fabio Di Pietra

**PROROGA  
 TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO**

Sig. A [redacted] V [redacted]

7206-124669.

Al Signor Sindaco del Comune di  
**CANICATTI?**

*(Tramite comando VV.UU.)*

In riferimento al provvedimento disposto con Ordinanza n° 27 del 19/06/17 a firma della S.V. per un TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO in condizioni di degenza ospedaliera, ai sensi e per effetto dell'Art. 35 comma 4 della legge 833/78, nei confronti del SIG. A [redacted] V [redacted], nato a C [redacted] il 0/0/19 [redacted] e residente a C [redacted] in via V [redacted] I [redacted]

**AVENDO CONSIDERATO ED ACCERTATO**

1. che persistono gravi alterazioni psichiche caratterizzate da ideazione persecutoria, disforia, oppositività, in assenza di consapevolezza critica di malattia;
2. che la persona in oggetto continua a rifiutare gli urgenti interventi terapeutici richiesti dalla sua condizione psichica;
3. e che prosegue l'assenza delle condizioni e delle circostanze che consentono di adottare tempestivamente idonee misure sanitarie extraospedaliere;

si giunge a presumere la necessità che il ricovero debba protrarsi per una durata di  
 ulteriori **SETTE GIORNI.**

Pertanto, alla luce di quanto relazionato sopra, si invita ad adottare con urgenza il provvedimento consequenziale di competenza.

Canicatti, 26/06/2017

Dr.ssa LILIANA PILLITTERI  
 DIRIGENTE MEDICO PSICHIATRIA  
 SPDC CANICATTI - ASP, AG  
 ORDINE DEI MEDICI AG - 2608

Il Responsabile SPDC

*[Handwritten signature]*



# CITTÀ DI CANICATTÌ

\*\*\*

DIREZIONE V - POLIZIA MUNICIPALE  
UFFICIO COMANDO DI CORPO

Sede C.da Carlino, 169;  
Tel. 0922-734611 Fax. 0922-734603.

Corso Umberto I, 59 - 92024 Canicattì - Italia - Partita IVA 00179660840

Ordinanza n° 27 A.S.O./T.S.O. del 19.6.17

OGGETTO:	Ordinanza di ricovero per Trattamento Sanitario Obbligatorio, nei confronti di: <u>A. [REDACTED] U. [REDACTED]</u>
----------	---

Vista la proposta del dott. SANTINA BONA **IL SINDACO** in data 19.6.17 di sottoporre a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, il sig. A. [REDACTED] affetto da: "**vedasi Certificato Medico allegato**";

Visto che dalla stessa proposta risulta che:

- a) si è in presenza di persona soggetta da alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
- b) gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dall'infermo;
- c) non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;

Atteso che la suddetta proposta è stata convalidata dal dott. FRANCESCO INFANTINO, medico della struttura sanitaria pubblica;

Visti gli artt. 1, 2 e 3 della legge n° 180/1978;

Visti gli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n° 5300 del 24 agosto 1993 e n° 3 del 20 luglio 2001;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000,

## ORDINA

l'immediato ricovero dell'infermo di mente sig. A. [REDACTED] U. [REDACTED] nato a [REDACTED] il 02.01.88, residente a [REDACTED] in Via [REDACTED] n° [REDACTED], presso l'S.P.D.C. di CANICATTÌ, per essere sottoposto a **Trattamento Sanitario Obbligatorio**.

## DISPONE

che la Polizia Municipale e il Personale Sanitario da questa richiesto si rechino al domicilio del paziente, ognuno per le proprie specifiche attribuzioni, e vi diano esecuzione, adottando le soluzioni meno traumatiche;

che la Forza Pubblica fornirà al personale della Polizia Municipale e della struttura sanitaria l'assistenza eventualmente necessaria per l'esecuzione della presente ordinanza;

che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 35, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, corredata dalla proposta medica convalidata e richiamata in premessa, deve essere immediatamente notificata, a cura del personale della Polizia Municipale, al Giudice tutelare presso il Tribunale di Agrigento.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che: responsabile del procedimento è il sig. GIUNTA STEFANO;

ai sensi dell'art. 33 della legge n° 833/1978, chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o di modifica del presente provvedimento;

ai sensi dell'art. 35 della legge n° 833/1978, è proponibile, nel termine di 30 giorni dalla convalida del Giudice tutelare, da parte dell'interessato o di chiunque ne abbia interesse, ricorso al Tribunale di Agrigento;

contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in Sicilia al Presidente della Regione), da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Canicattì, li 19.6.17

**IL SINDACO**

Avv. Ettore Di Ventura



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*